

Omologazione risultati gare del 2/04/2016 - 6° giornata di RITORNO - 1° Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Met	Arbitro
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	-RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	6 - 15	(0- 0)	Sig. LIPERINI M.
MOGLIANO RUGBY SSD ARL	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	10 - 13	(1- 1)	Sig. VIVARINI G.
(Anticipata al 1/04/2016)				
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD-LAFERT RUGBY SAN DONA'		27 - 29	(4- 4)	Sig. SCHIPANI V.
L'AQUILA RUGBY CLUB SSD ARL	-RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL	7 - 54	(1- 8)	Sig. TRENTIN L.
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	-ASD RUGBY LYONS	79 - 7	(13- 1)	Sig. BOLZONELLA S.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Met	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL	64	15	14	0	1	60	434	181	253	0	15
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	62	15	13	0	2	59	499	194	305	0	15
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	48	15	9	1	5	51	393	219	174	0	15
MOGLIANO RUGBY SSD ARL	46	15	11	0	4	46	382	224	158	4-	15
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	38	15	7	1	7	35	299	219	80	0	15
LAFERT RUGBY SAN DONA'	34	15	7	1	7	38	292	371	-79	0	15
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	32	15	6	1	8	39	309	288	21	0	15
POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD	25	15	5	0	10	24	242	387	-145	0	15
ASD RUGBY LYONS	10	15	1	0	14	18	182	486	-304	0	15
L'AQUILA RUGBY CLUB SSD ARL	3	15	0	0	15	20	197	660	-463	0	15

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA' FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 29 MARZO 2016

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza di avvio del procedimento ex art. 57 Regolamento di Giustizia, per fatto costituente illecito tecnico di giocatore con richiesta di provvedimento sanzionatorio, presentata dalla società FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA con email del 29 marzo 2016 (prot. 449), a firma del Presidente, il Comm. Francesco ZAMBELLI, con la quale veniva segnalato che durante la gara del Campionato Nazionale di Eccellenza svoltasi in data 26 marzo 2016, tra le squadre FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA e MOGLIANO RUGBY, si era verificato un episodio costituente illecito tecnico commesso da un giocatore del MOGLIANO RUGBY a danno di un giocatore del ROVIGO, non visto e non punito dall'arbitro.

Considerato che nell'istanza la società FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA, faceva riserva di trasmettere ulteriore documentazione video e fotografica relativa al fatto oggetto della segnalazione e ciò nel termine di 7 (sette) giorni come previsto dalle norme di rito.

Verificato che in data 31 marzo 2016 ore 11.18, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la società FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA provvedeva a trasmettere le prove video relative al fatto oggetto dell'istanza;

Dedotto che in data 1 aprile 2016 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva a fissare, con ordinanza comunicata alle parti, l'udienza di decisione per il giorno 7 aprile 2016, rimettendo a mezzo PEC alla società MOGLIANO RUGBY la documentazione ricevuta dall'istante, concedendo altresì termine fine al giorno 5 aprile 2016 per il depositato di memorie difensive e/o documenti utili alla decisione;

Constatato che in data 5 aprile 2016 ore 7.15 (prot. 455) la società MOGLIANO RUGBY faceva pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) una memoria difensiva del giocatore Alberto SACCARDO.

Che stante la produzione documentale operata dalle parti l'istruttoria può definirsi completa e l'istanza matura per la decisione.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA' FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 29 MARZO 2016

Nel merito l'istanza presentata dalla società FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA è fondata.

Deduce l'istante nel proprio scritto del 29 marzo 2016 (prot. 449) che “si va di seguito ad indicare analiticamente il singolo episodio. EYE – GOUGING giocatore Alberto SACCARDO parte offesa Perry John Parker. Nei minuti iniziali del primo tempo, a gioco fermo a seguito di fischio arbitrale, il giocatore numero 7 del Mogliano Alberto Saccardo, aggredisce il giocatore n. 5 del Rovigo Perry John Parker allungando il braccio verso la sua faccia, con la mano aperta, e infilandogli poi le dita negli occhi. Il colpo portato dal giocatore del Mogliano appare un fatto violento, commesso a gioco fermo – e in ogni caso del tutto estraneo all'azione di gioco”.

Con la memoria del 31 marzo 2016 (prot. 452) l'istante metteva a disposizione la prova video e fotografica e aggiungeva “...in particolare dall'analisi del video si rileva come nei minuti iniziali del primo tempo della gara del campionato nazionale di Eccellenza, svoltasi in data 26 marzo 2016, tra le squadre del FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA e del MARCHIOL MOGLIANO RUGBY presso lo stadio M. Battaglini di Rovigo, inseguito ad una fase di raggruppamento a terra ed al conseguente fischio arbitrale che interrompeva il gioco, il giocatore n. 7 del Mogliano Alberto Saccardo, aggredisce il giocatore n. 5 del Rovigo Perry John Parker colpendolo inizialmente al volto e successivamente bloccandolo al viso con la mano infilandogli in maniera prolungata le dita negli occhi”.

Resisteva con una memoria difensiva il giocatore del MOGLIANO RUGBY, il sig. Alberto SACCARDO, il quale contestava l'accusa di intenzionalità del fatto descritto e della violenza del gesto, chiarendo e precisando la dinamica del momento di gioco come segue “.....nella circostanza di gioco segnalata, sono intervenuto spingendo il giocatore n. 12 del Rovigo perché ho visto un suo placcaggio a spalla chiusa seguito da un attacco verbale ai danni di un mio compagno di squadra, non sanzionato dall'arbitro. Di seguito mi sono sentito bloccare il braccio destro e ricevere una spinta da dietro senza vedere cosa stava succedendo alle mie spalle. Quando mi sono girato ed ho visto il giocatore n. 5 solito a provocare e cercare lo scontro verbale e fisico in ogni momento nel quale varca il campo di gioco, ho reagito tenendolo a distanza con la mano che avevo libera. Anche se non ho cominciato per primo questa discussione, l'arbitro ha visto tutto e mi ha penalizzato concedendo un calcio di punizione a favore della squadra di casa. Conosco bene le regole da seguire. Non avrei mai cercato uno scontro se non fossi stato spinto da dietro e se non avessi visto una irregolarità ai danni di un compagno di squadra. Non ho mai cercato di mettere le mie dita negli occhi di nessun giocatore visto che prima di tutto la trovo una cosa sbagliata e secondo conosco le regole di questo sport oltre ai rischi a cui vado incontro. Lo testimonia il fatto che in vent'anni di rugby non sono mai stato sanzionato con un cartellino rosso o una squalifica men che meno citato ad un giudice sportivo almeno fino ad oggi. Il mio intervento era solamente intento a tenere a distanza un giocatore noto per la sua attitudine allo scontro, senza volerlo colpire o ferirlo con le dita negli occhi. Ricordo bene che non aveva riportato alcun segno al volto dopo il mio gesto. Probabilmente i segni riportati nella foto inviata sono relativi ad altri normali impatti nel seguito dell'incontro.”

Dalle tesi sopra riportate risulta netta la contrapposizione nella ricostruzione del fatto contestato, dove la società istante evidenzia come il fatto violento fosse stato commesso a gioco fermo e non rilevato dal direttore di gara, mentre la versione proposta dal giocatore del MOGLIANO RUGBY, tende ad evidenziare come il direttore di gara, al contrario, avesse visto tutto l'episodio sanzionando il tesserato del MOGLIANO RUGBY con una punizione in favore del ROVIGO.

E' notoria la fattispecie prevista dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia quando concede la facoltà agli organi di giustizia di utilizzare riprese televisive o filmate, che offrano la piena garanzia tecnica e documentale, qualora la documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, NON RILEVATI DAGLI UFFICIALI DI GARA o, comunque, CHE ABBIANO CAUSATO LESIONI GRAVI O GRAVISSIME.

La norma non lascia spazio ad alcuna interpretazione ed impone all'organo giudicante di verificare la concorrenza di almeno una delle due fattispecie.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA' FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 29 MARZO 2016

Risulta, pertanto, determinante accertare se il fatto violento (colpo agli occhi) non sia stato visto dal direttore di gara oppure se vedendolo, lo abbia ritenuto, facendo uso del suo potere discrezionale, meritevole esclusivamente di essere sanzionato con un calcio di punizione.

Al caso *de quo*, infatti, non sembra applicabile l'ultima fattispecie prevista dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, poiché in atti l'istante FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA non versa alcun certificato medico del giocatore Perry John Parker che possa certificarne l'infortunio come grave o gravissimo.

Ricordato come il referto arbitrale sia da considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore, se non in presenza di evidenti lacune, il rapporto redatto dal direttore di gara, il sig. Claudio BLESSANO, non riporta i fatti contestati dall'istante.

Lo stesso opportunamente sentito telefonicamente ha potuto così chiarire i fatti: *"...ricordo bene l'episodio. Erano i primi minuti di gioco, si è formato un raggruppamento e quando ho fermato il gioco ho visto che il giocatore del Mogliano, Saccardo si stava prendendo con il giocatore n. 5 del Rovigo. Io ho sanzionato l'atteggiamento del Saccardo che aveva avuto un comportamento scorretto avendo trattenuto la maglia dell'avversario e stava insistendo in tale intento. **ADR:** Non ho visto il giocatore Saccardo mettere le mani negli occhi dell'avversario. Se lo avessi visto avrei estratto il cartellino rosso. **ADR** Non ho visto le mani del Saccardo sul volto del giocatore del Rovigo. Ho richiamato i capitani delle due squadre e i giocatori coinvolti. Li ho fatti venire con me alcuni metri dietro al punto in cui vi era verificata l'azione, ho parlato loro e gli ho spiegato che punivo il gesto di tenere e stratonare la maglia che il giocatore del Mogliano aveva fatto al giocatore del Rovigo dopo il mio fischio. Ho comunicato a tutti che punivo per quel gesto con un calcio di punizione in favore del Rovigo. **ADR:** Ricordo che il giocatore del Rovigo in inglese mi ha detto di vedere i segni che aveva in faccia, ma io non avevo visto nessun fallo da parte del Saccardo verso la faccia del giocatore del Rovigo".*

Alla luce della deposizione del direttore di gara che di fatto attesta come non abbia visto il fallo lamentato dall'istante, ai sensi dell'art. 41 punto 1 lettera b) del Regolamento di Giustizia ammette la prova televisiva visionando le immagini fornite dalla società FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA.

Queste sono riferibili e tagliate ad un solo episodio (mani al volto del Saccardo al Parker) ma non riportano le immagini cui si riferisce il direttore di gara, il sig. Claudio BLESSANO, quando richiama a se i capitani delle squadre ed i giocatori coinvolti, motivo per il quale il Giudice Sportivo ha acquisito d'ufficio l'intero video della partita, nonostante la produzione effettuata dal Mogliano Rugby.

Dall'analisi di tutto il materiale televisivo e/o filmato si evince come al 4 minuto circa del primo tempo, dopo un raggruppamento ed a gioco fermo, alcuni giocatori rialzandosi e/o allontanandosi dal raggruppamento stesso, hanno iniziato a spintonarsi reciprocamente e si sono affrontati in piedi (3/4 per parte) fino a quando il giocatore del Mogliano Rugby, Alberto SACCARDO ha colpito con la mano sinistra il volto del giocatore del Rovigo, Parker.

L'azione è stata molto veloce ed ha avuto per oggetto la parte del naso. La mano quindi è scesa verso la bocca con un movimento a chiudere le dita. Il giocatore del Rovigo si è liberato subito dalla presa ed ha protestato con il direttore di gara. Tuttavia le immagini portate a ritenere che il colpo violento non abbia coinvolto gli occhi ma al più abbia interessato la zona del naso per arrivare alla bocca.

A riprova che il colpo inferto dal giocatore del Mogliano Rugby non abbia avuto come bersaglio gli occhi del giocatore del Rovigo è l'atteggiamento di quest'ultimo che durante le fasi successive alla contesa con l'avversario non si porta mai le mani agli occhi. Anche i successivi fotogrammi, quelli che mostrano il direttore di gara che richiama a se i capitani ed i giocatori coinvolti, mostrano come il sig. Parker non si lamenti mai di un colpo agli occhi e soprattutto non faccia ricorso alle cure dei sanitari.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA SOCIETA' FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA IN DATA 29 MARZO 2016

Ad ogni buon conto le immagini sono sufficientemente chiare e mettono in evidenza come il fallo di antigioco sia stato **a)** intenzionale e deliberato **b)** è stata usata la mano e che non sono stati allegati certificati medici che descrivano le ferite al volto e la diagnosi sofferta dal sig. Parker **c)** la condotta è stata completamente portata a termine poiché l'atto violento ha colpito il volto del sig. Parker **d)** l'azione posta in essere dal tesserato del Mogliano Rugby, Alberto SACCARDO sia da considerarsi avulsa dall'azione di gioco soprattutto perché il direttore di gara aveva interrotto il gioco.

Le immagini portano a ritenere responsabile il sig. Alberto SACCARDO dell'infrazione di cui all'art. 27 lettera **i)** del Regolamento di Giustizia (*qualora compia atti violenti nei confronti dei giocatori a gioco fermo*).

In ragione di ciò il Giudice Sportivo, ritenuta la responsabilità del sig. Alberto SACCARDO, irroga la sanzione di 2 settimane di squalifica, sanzione che dovrà intendersi aumentata di 1 (una) settimana per la concorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 27 punto 2 lettera a (colpire alla testa), la cui decorrenza tuttavia si deve far decorrere dal 10 aprile 2016, quando lo stesso avrà scontato la settimana di squalifica irrogata nella medesima riunione a seguito della somma di 4 cartellini gialli.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo

In accoglimento dell'istanza presentata dalla FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA, a firma del Presidente Comm. Francesco ZAMBELLI, visti gli artt. 14, 27 punto 1 lettera **i)** e punto 2 lettera **a)**, 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, irroga al **sig. Alberto SACCARDO**, la sanzione di 2 (due) settimane di squalifica per la violazione dell'art. 27 punto 1 lettera **i)** e la sanzione di 1 (una) settimana di squalifica per il concorso della circostanza aggravante di cui all'art. 27 punto 2 lettera **a)** e così per un totale di 3 (tre) settimane di squalifica, dal 10 aprile al 30 aprile 2016 compreso, poiché il sig. SACCARDO dal 3 aprile al 9 aprile 2016, deve scontare la sanzione di una settimana di squalifica per la somma di 4 cartellini gialli, sanzione riportata in questo comunicato del Giudice Sportivo in altra sezione.

In ragione dell'accoglimento dell'istanza si dispone che la FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA **sia esentata** dal versamento del contributo per l'accesso alla giustizia pari ad Euro 150,00=.

Roma, 7 aprile 2016

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **GIAMMARIOLI RENATO**, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 23° del 1°tempo
- **RIVETTI EDDY**, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 19° del 2°tempo
- **VAN NIEKERK JOE**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 31° del 2°tempo
- **ZITELLI MATTEO**, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 40° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **DELNEVO DIEGO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 33° del 1°tempo
- **VIAN GIANMARCO**, della RUGBY SAN DONA' S.S.D.R.L., espulso temporaneamente al 26° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **TUIVAITI JIM LAAULI**, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 21° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo

- **SACCARDO ALBERTO**, della MOGLIANO RUGBY SSD ARL, espulso temporaneamente al 38° del 1°tempo

Segue

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **SACCARDO ALBERTO**, della MOGLIANO RUGBY SSD ARL, espulso temporaneamente al 38° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 3/04/2016 al 9 Aprile 2016 compresi)**

ATTENZIONE - IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N. 100/2012 LA CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE È CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **PRATICETTI CARLO**, Allenatore della POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD, segnalato a fine gara, infraz. Art. 028/01 lett. C) (OFFESE ARBITRO), **UN MESE DI INTERDIZIONE (dal 7/04/2016 al 6 Maggio 2016 compresi)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**